# TRIBUNALE DI TRAPANI

Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari

## DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- artt. 321 c.p.p. e 104 D. L.vo 271/1989-

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Emanuele Cersosimo,

Vista la richiesta del Pubblico Ministero, pervenuta in cancelleria in data 17.07.2017, volta ad ottenere il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. della motonave IUVENTA, nell'ambito del procedimento pendente nei confronti di IGNOTI in relazione alla seguente incolpazione:

- A) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., 12 co. 3 lett. a), d) e 3 bis D. Lgs. 286/98 perché, in concorso tra loro, con più azioni realizzate in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, effettuavano il trasporto di stranieri e compivano altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano mediante il trasbordo dei migranti dalla motonave IUVENTA su altre imbarcazioni di altra ONG che poi approdavano al porto di Trapani e altri luoghi del territorio dello Stato. In particolare membri dell'equipaggio della motonave IUVENTA, appartenente alla ONG Jugend Rettet:
  - in data 10.9.2016 imbarcavano 140 migranti provenienti dalle acque territoriali libiche a bordo di una imbarcazione che, dopo il trasbordo sulla motonave IUVENTA, si allontanava con a bordo due uomini verso le coste libiche; migranti che poi dalla IUVENTA venivano trasbordati sulla motonave VOS HESTIA che in data 12.9.2016 approdava al porto di Trapani,
  - in data 18.6.2017, in acque internazionali, dopo avere partecipato alle operazioni di soccorso di migranti (in numero certamente superiore a cinque) provenienti dalle acque territoriali libiche a bordo di tre imbarcazioni, riconsegnavano, dopo averle legate tra loro, le

suddette imbarcazioni ai trafficanti libici, una della quali – quella contrassegnata con le lettere "KK" – veniva poi riutilizzata in un altro fenomeno migratorio in data 26.6.2017;

• sempre in data 18.6.2017, poche ore più tardi, dapprima si incontravano in acque internazionali con trafficanti libici a bordo delle rispettive imbarcazioni, quindi facevano momentaneo ritorno presso la motonave IUVENTA (mentre i trafficanti libici si dirigevano nuovamente verso le acque libiche), e, da ultimo, si incontravano nuovamente con i trafficanti libici che questa volta scortavano una imbarcazione con a bordo dei migranti che venivano poi trasbordati sulla motonave IUVENTA e, al termine delle operazioni, i trafficanti prelevavano dalla imbarcazione utilizzata dai migranti il motore e facevano ritorno in acque libiche.

Con le aggravanti dell'avere favorito l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri in numero superiore a cinque e di avere commesso il fatto da parte di più di tre persone in concorso tra loro.

In Trapani ed altri luoghi, dal 12.9.2016 e sino al 26.6.2017

Esaminati gli atti del procedimento sopra marginato.

### OSSERVA

All'esito della lettura dei dati storico-fattuali dettagliatamente descritti nel provvedimento del Pubblico Ministero risulta agevole affermare la sussistenza di gravi indizi attestanti la consumazione del delitto di cui all'art. 12 d.l.gs. 286/1998 in quanto le acquisizioni investigative finora raccolte appaiono coerenti ed idonee a dimostrare la sussistenza di tale fattispecie criminosa e della riconducibilità di tali condotte illecite anche all'equipaggio della motonave. IUVENTA in considerazione del fatto che l'illegale ingresso in Italia di numerosi

cittadini extracomunitari è stato reso possibile anche dalle condotte dei soggetti imbarcati a bordo del natante utilizzato dall'ONG Jugend Rettet.

L'esito della complessiva disamina dei fatti storici oggetto di esame evidenzia la coerenza e sovrapponibilità di tutte le fonti indiziarie a fronte dell'insussistenza degli elementi di segno contrario. Dall'analisi delle acquisizioni ora enunciate e dai risultati di tutte le indagini svolte emergono, infatti, una serie indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla sussistenza di reiterate violazioni della normativa in materia di immigrazione da parte dell'equipaggio della motonave Iuventa; sono in particolare stati comprovati i seguenti elementi storico-fattuali:

- la Motonave IUVENTA, pur battendo bandiera olandese, è di proprietà della ONG tedesca Jugend Rettet;
- la IUVENTA staziona stabilmente nelle acque antistante il mare territoriale della Libia svolgendo operazioni di soccorso dei barconi di migranti, in particolare, in considerazione delle caratteristiche della imbarcazione, la IUVENTA si limita a recuperare i migranti dai barconi per poi attendere che gli stessi vengano imbarcati a bordo di altre imbarcazioni della Marina Militare o di altre ONG;
- la IUVENTA è solita (talvolta sconfinando in acque territoriali libiche) incontrarsi con imbarcazioni dei trafficanti e prendere a bordo i migranti presenti sui barconi scortati dai libici per poi restituire le imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei clandestini in violazione delle disposizioni dell'IMRCC ed in alcune occasioni issando la bandiera di cortesia libica circostanze note e commentate criticamente da appartenenti ad altre ONG attive nel settore del soccorso in alto mare- (vedi sul punto conversazioni intercettate ed accertamenti effettuati dalla Marina, dichiarazioni rese da

, dichiarazioni rese dal Comandante ();

 in data 10 settembre 2016 una imbarcazione proveniente dalle acque libiche si avvicinava alla Motonave IUVENTA per effettuare le operazioni di sbarco di migranti a bordo della stessa e poi allontanarsi verso le coste libiche con a bordo solo due uomini;

- il successivo 12 settembre 2016 i 372 migranti facevano ingresso nel territorio nazionale sbarcando nel porto di Trapani a bordo della motonave VOS Hestia;
- in data 23 settembre 2016 giungevano presso il porto di Trapani a bordo della motonave VOS Hestia altri 140 migranti (salvati in mare dalla Iuventa);
- in data 19 maggio 2017 la motonave IUVENTA ha fatto ingresso nel porto di Lampedusa con una cartello posizionato sulla prua con la scritta "Fuck IMRCC"
- · Alle 6.15 del 18 giugno 2017 una imbarcazione non identificata ed una motovedetta della Guardia Costiera Libica hanno scortato 3 barconi pieni di migranti nella zona di mare al largo della località di ZWARA ove stazionava la IUVENTA per poi allontanarsi immediatamente dopo l'inizio delle operazioni di imbarco dei migranti a bordo della motonave battente bandiera olandese, modalità che dimostrano inequivocabilmente l'effettuazione di una vera e propria "consegna concordata" di migranti e l'assenza di una situazione di pericolo immediato per i migranti che avrebbe reso necessario un intervento di soccorso in alto mare ai sensi della Convenzione di Montego Bay (vedi relazione dell'agente sotto copertura e le ritrazioni fotografiche sopra riportate);
- La Guardia Costiera Libica ha assistito passivamente al trasferimento a bordo della IUVENTA senza mai intervenire per procedere all'identificazione ed al controllo delle imbarcazioni utilizzate dai trafficanti durante le successive fasi di rientro; scelta incomprensibile se non nell'ottica di una situazione di grave collusione tra singole unità della Guardia Costiera ed i trafficanti di esseri umani (vedi relazione dell'agente sotto copertura e le ritrazioni fotografiche sopra riportate);
- terminate le operazioni di sbarco personale della IUVENTA ha utilizzato dei gommoni per restituire i barconi ove si trovavano i migranti ai trafficanti senza in alcun modo danneggiarli o comunque renderli inutilizzabili per ulteriori viaggi. Tale comportamento fornisce prova inconfutabile della precisa volontà degli appartenenti alla Jugend Rettet di non limitarsi ad effettuare operazioni di salvataggio ma di porre in essere azioni idonee a



favorire future operazioni di immigrazione clandestina ed a garantire la creazione di un rapporto preferenziale e fiduciario con i trafficanti libici (vedi relazione dell'agente sotto copertura e le ritrazioni fotografiche sopra riportate);

- Nelle ore immediatamente successive è avvenuto un incontro in mare tra membri dell'equipaggio della IUVENTA ed una piccola imbarcazione proveniente dalle coste libiche, dopo pochi minuti la medesima imbarcazione faceva ritorno in acque territoriali libiche per poi scortare un gommone carico di migranti nei pressi del precedente punto di incontro ove era ormeggiata la IUVENTA;
- terminate le operazioni di imbarco dei migranti a bordo della IUVENTA i trafficanti hanno asportato il motore del gommone per poi allontanarsi dopo un breve colloquio con l'equipaggio della motonave utilizzata dalla ONG tedesca;
- alle ore 06.00 del 26 giugno 2017 una imbarcazione piena di migranti è giunto in acque internazionali nei pressi delle motonavi IUVENTA e VOS Hestia, seguita dopo pochi minuti da un gommone con tre soggetti a bordo muniti di apparato ricetrasmittenti; uno dei tre soggetti riferiva in lingua araba a personale della VOS Hestia l'imminente arrivo di "tanta gente", circostanza che si realizzava dopo pochi minuti con l'arrivo di barconi e gommone con a bordo centinaia di migranti;
- alle successive ore 08.00 giungeva una nave della Guardia Costiera Libica che non effettuava alcun tipo di operazione;
- alle ore 17.00 sull'albero a poppa della Iuventa veniva issata bandiera libica;
- in tale occasione uno dei tre barconi restituiti ai trafficanti dall'equipaggio della IUVENTA in data 18.06.2017 veniva nuovamente utilizzato per trasportare clandestini, in particolare il barcone contrassegnato dalle lettere KK dipinte in rosso sulla fiancata è giunto in data 26 giugno 2017 presso il porto di Trapani con a bordo centinaia di migranti;
- in data 29 giugno 2017 425 migranti (salvati in mare dalla Iuventa) giungevano presso il porto di Trapani a bordo della nave Valdaosta;

- l'equipaggio della motonave IUVENTA ha occultato materiale video e
  fotografico nel preciso intento di non collaborare con le autorità italiane ed
  europee e di impedire l'identificazione dei trafficanti ripresi in occasione
  delle operazioni di imbarco dei migranti –sempre nell'ottica di mantenere
  buoni rapporti con i gruppi criminali libici e di continuare la "collaborazione"
  con gli stessi- (cfr. conversazioni intercettate sopra dettagliatamente
  riportate ed in particolare progressivi nn. 2314 e 2316 del
  15.06.2017);
- l'atteggiamento oppositivo ed inquinante del compendio indiziario degli appartenenti alla ONG tedesca ha indotto gli stessi a preconfezionare delle versioni omogenee e di comodo in occasione della loro escussione da parte delle autorità italiane e spinto il comandante della motonave
  - ad affermare di non aver notato la presenza di imbarcazione di migranti e di aver distrutto i gommoni utilizzati dai migranti in occasione del salvataggio del maggio 2017;
- nel corso della sua escussione il comandante della IUVENTA
   ha affermato il falso dichiarando che la motonave ha fatto ingresso per l'ultima volta in acque territoriali libiche in data 9 giugno 2017 ("...mentre eravamo intenti nel recupero abbiamo spento il motore e la corrente ci ha scarrocciati all'interno delle 12 miglia...") circostanza smentita da quanto accertato dal velivolo della Guardia Costiera Italiana ATR 42 MP Manta 10.02 in data 10 giugno 2017 (ingresso della Iuventa in acque territoriali libiche alla massima velocità di 26 kts;

Tutto ciò premesso non vi è dubbio che i comportamenti posti in essere nel tempo dall'equipaggio della motonave IUVENTA sono sicuramente qualificabili quali apporti concorsuali di tipo morale e materiale alla realizzazione del reato di introduzione clandestina di stranieri nel territorio nazionale.

In punto di diritto deve esser ricordato che la fattispecie incriminatrice prevista dall'art 12 del decreto legislativo 298/1998, punisce chiunque "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme che regolano l'immigrazione, ovvero compie atti diretti a

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

La fattispecie delineata dal legislatore rientra tra i delitti di mera condotta in quanto è sufficiente a perfezionare il delitto ogni comportamento (commissivo od omissivo) che renda possibile o agevoli l'ingresso illegale di clandestini a prescindere dell'effettivo accesso al territorio nazionalità e dalle finalità che sottendono le condotte dei soggetti attivi –reato di pericolo concreto- (cfr. in proposito Cass. Sentenza n. 37277 del 23/04/2015: "...il delitto di cui all'art. 12, terzo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 è integrato non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonché, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri...").

La più recente e condivisibile giurisprudenza della Corte suprema di cassazione è ormai consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale in tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto di cui all'art. 12 ha natura di reato di pericolo a consumazione anticipata ed è del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo. La natura di reato di pericolo comporta che, ai fini del perfezionamento del delitto in parola, non è necessario che l'agente realizzi la condizione sufficiente a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero; basta, invece, che il soggetto attivo ponga in essere, con la propria condotta, una condizione teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero, perché sia integrata la situazione di pericolo, la quale rappresenta l'oggetto giuridico della norma incriminatrice, anche laddove il paese di sbarco non sia la meta ultima dei migranti. (cfr. sul punto anche Cass. Sentenza n. 9001 del 13/02/2008 "...La disposizione di cui all'art. 12 comma primo D.Lgs. n. 286 del 1998, che punisce le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale lo straniero non è cittadino, prevede un reato di pericolo, che è volto a tutelare anche gli altri Stati membri dell'Unione Europea e che si 🖟 perfeziona per il mero attraversamento illegale del confine tra gli Stati, senza che possano assumere rilevanza la durata dell'ingresso e la destinazione finale dello straniero in transito...").

L'art. 12, comma 3, D.lgs. n. 286/1998 sanziona, pertanto, un cd. delitto di attentato, avendo il legislatore adoperato un'espressione simile a quella utilizzata in alcune delle tradizionali ipotesi previste nel codice penale (artt. 241, 283, 289, 420 c.p.), che si caratterizzano per l'anticipazione di tutela ottenuta considerando sufficiente, ai fini della consumazione del reato, la realizzazione di un fatto che, in assenza di tale scelta, integrerebbe un mero tentativo ex art. 56 c.p..

Il collegamento finalistico della condotta con "l'ingresso nel territorio dello Stato" va interpretato nel senso di ricomprendere, accanto ai comportamenti che contribuiscono al superamento del confine, anche quelli posti in essere, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la buona riuscita dell'ingresso in Italia.

Ciò premesso va sottolineato che la materia della immigrazione clandestina pone rilevanti problemi di ordine politico, sociale, economico e giuridico che devono trovare soluzione nei principi generali della legislazione nazionale ed internazionale allo scopo di contemperare le rilevanti esigenze di tutela tra loro confliggenti. In particolare il controllo delle frontiere, la salvaguardia della vita umana, la lotta alla criminalità organizzata e la necessità di impedire che affaristi senza scrupoli si arricchiscano sulla pelle di migliaia di profughi mettendone a repentaglio l'incolumità sono aspetti dello stesso fenomeno con cui anche la riflessione giudiziaria deve confrontarsi.

Né può ignorarsi che costituisce ormai fatto notorio (trattandosi di fenomeno che da anni ha il massimo risalto sugli organi di informazione internazionali e sui social network) che la richiesta di soccorso in mare, in ragione dello stato del natante o delle condizioni del mare, sia uno strumento previsto e voluto dai trafficanti di persone per conseguire il risultato prefisso dello sbarco sulle coste italiane. Attività di soccorso cui ogni Stato è tenuto in forza di convenzioni internazionali (convenzione di Londra del 1 novembre 1974, ratificata con legge 313 del 1980; convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979, ratificata con legge 3

aprile 89 numero 147; convenzione di Montego Bay) ed alle procedure operative del dispositivo di soccorso comunitario denominato "Frontex" che obbligano le autorità a provvedere al salvataggio ed al conseguente trasporto dei migranti in un porto italiano.

Lo sbarco dei migranti, apparentemente conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, diviene, nella maggior parte dei casi, l'ultimo segmento di una attività ab initio pianificata dai trafficanti, costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalle associazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. La consolidata metodologia operativa disvelata dalle indagini svolte negli anni dagli inquirenti italiani ha dimostrato, in particolare, che la lodevole e continua presenza nelle acque antistanti il territorio libico di navi di soccorso, ha reso ancora più agevole il continuo invio di imbarcazioni sempre più fatiscenti o inadatte alla navigazione e ridotto sensibilmente i rischi per i trafficanti di esser intercettati e bloccati in acque internazionali permettendo agli stessi di "abbandonare" i barconi in acque territoriali libiche nella consapevolezza dell'immediata attività di salvataggio posta in essere dalle imbarcazioni delle ONG. In altri termini le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di profughi si rappresentano e vogliono l'intervento dei soccorritori ed il conseguente sbarco nei porti italiani, la consapevolezza di tale inevitabile conseguenza è, pertanto, substrato motivazionale su cui poggia da anni la concreta organizzazione dei cd. viaggi della speranza e che rafforza i propositi delinquenziali dei trafficanti libici.

La condotta che inizia in Libia con il concentramento dei migranti, il pagamento delle somme esorbitanti richieste come prezzo del viaggio, l'utilizzo di imbarcazioni inadatte alla navigazione in mare aperto a causa della tipologia e del carico eccessivo, prosegue con il salvataggio in acque internazionali da parte delle imbarcazioni delle ONG e si conclude con lo sbarco nei porti italiani non può, quindi, essere analizzata in modo frazionato, ma deve essere valutata unitariamente al fine di enucleare tutte le condotte causalmente orientate alla perfezione del delitto di cui all'art. 12 ed individuare tutti i soggetti che hanno concorso a procurare l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (vedi sul punto Cass. Sez. 1 Sentenza del 28/2/2014, imputato

"... La condotta dei trafficanti non può essere frazionata, ma deve essere valutata unitariamente e...si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tale senso anima i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell'approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l'ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all'operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata. La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l'azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l'azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 intende scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell'evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato...").

Quando questa catena causale si verifica, l'evento che ne consegue - introduzione dei migranti nello Stato - è legato indissolubilmente all'azione originaria dei trafficanti. In applicazione dei principi ora esposti il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori), non trattandosi di evento imprevedibile o eccezionale ma di fattore messo in conto e provocato dalle stesse associazioni criminali per sfruttarlo a proprio favore (vedi Cass. Sentenza n. 25613 del 20.6.2016), prevedibilità che diviene certezza laddove come nel caso di specie il "salvataggio" sia frutto di accordi o collusioni tra i trafficanti e la ONG Jugend Rettet.

La condotta posta in essere dai soccorritori in alto mare costituisce, pertanto, indefettibile elemento di congiunzione tra l'attività dei trafficanti e lo sbarco dei migranti nei porti italiani; i soccorritori assumono, quindi, la natura di autori



mediati indotti ad intervenire dall'esigenza di evitare il pericolo per l'incolumità dei migranti.

L'azione umanitaria realizza, di fatto, quel risultato (ingresso di clandestini in Italia) che il D.Lvo. n. 286 del 1998 intende scongiurare e, di conseguenza, per mantenersi nell'alveo della legalità deve porsi come esplicazione del diritto di soccorso in mare nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa internazionale e nazionale senza mai esser frutto di accordi collusivi, informativi e di "riconoscenza e non belligeranza" con i criminali senza scrupoli dediti al traffico di disperati (contatti collusivi pienamente comprovati nel caso dei membri dell'ONG tedesca).

In ossequio a tali principi la Suprema Corte ha costantemente affermato che la giurisdizione del giudice italiano per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 si determina agevolmente in base all'art. 6 c.p., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificata una parte della complessiva condotta ed, in particolare, l'evento del reato -sbarco di migranti nel porto di Trapani- (vedi Cass. Sentenza n. 11165 del 22/12/2015 "...In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti - avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante...").

Alla luce di tale consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, può senz'altro affermarsi che sussiste la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 6 c.p., comma 2 ogniqualvolta una parte delle azioni che costituiscono il reato contestato risultino commesse in Italia, sia direttamente sia per interposizione dei soggetti chiamati a prestare soccorso e ricovero immediato in acque internazionali, ai migranti posti in deliberata situazione di pericolo, delle cui azioni nel territorio dello Stato devono in ogni caso rispondere, ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3, e art. 111 c.p., comma 1, i trafficanti che detta situazione e intervento

hanno determinato (cfr. Cass. Sent. n. 14510 del 28/02/2014, sent. n. 9816 del 01/02/2013 e Sent. n. 36052 del 23/05/2014).

La giurisdizione italiana è innegabile in considerazione del principio di sovranità nazionale; al concetto di sovranità, tradizionalmente legato alla concezione di Stato avente aspirazione universalistica ma di fatto territorialmente delimitato, accede anzitutto l'esercizio della giurisdizione quale potestà di ciascuno Stato di applicare le proprie leggi tendenzialmente nei confronti di chiunque nell'ambito del proprio territorio. Anche la giurisdizione tende, dunque, all'universalità ma, per reciproco riconoscimento e autolimitazione dei diversi Stati sovrani, è di norma legata alle condizioni di non extraterritorialità della condotta e di consumazione della condotta illecita (anche in parte) nel territorio nazionale, circostanza sicuramente rinvenibile nel caso di specie.

Applicando tali principi giuridici alla fattispecie oggetto del presente scrutinio, può affermarsi che la condotta descritta al capo di incolpazione possiede il carattere di un reato transnazionale che ha dispiegato i suoi effetti in Italia ed in particolare a Trapani, luogo dove si è verificato l'evento del reato (l'ingresso e lo sbarco dei migranti in data 12.09.2016 ed in data 26.06.2017) ex art. 6 c.p..

Non vi è dubbio che non è compito agevole porre una linea di confine tra una lecita, meritevole e necessaria operazione di soccorso in mare aperto ed un illecita condotta di agevolazione delle condotte criminose delle organizzazioni dedite al traffico di esseri umani. La questione, tuttavia, deve essere risolta in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato: in effetti, la vigente normativa in materia di immigrazione clandestina non permette in alcun modo di distinguere tra le condotte poste in essere dai vari concorrenti nel reato, rendendo non punibili coloro che non hanno avuto un pregresso accordo criminale con i trafficanti di esseri umani o comunque siano mossi da intenti diversi da quello degli organizzatori del viaggio in mare e del conseguente sbarco sulle coste italiane.

I giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente finalizzate

a far partire i migranti dalle coste africane in direzione di quelle italiane, ma anche quelle successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia ed, in genere, tutte quelle attività di cooperazione in goni modo collegabili all'ingresso degli stranieri (vedi in proposito Cass. Sez. 1 sentenza n. 19355 del 20/12/2011, Moussa).

Nel caso in esame, non è in discussione che l'ingresso illegale sul territorio dello Italiano sia stato "procurato" dai trafficanti libici un'organizzazione professionale che trasporta continuativamente cittadini stranieri nel Mediterraneo per poi lasciarli alle attività internazionali di soccorso, ma piuttosto affermare con uguale certezza che l'equipaggio della Iuventa ha posto in essere condotte che hanno permesso ai medesimi trafficanti di portare a termine il loro scopo ed anche di organizzare con successo nuovi viaggi, condotte che hanno sicuramente trovato origine nella volontà di evitare ogni rischio di naufragio dei barconi ma che hanno valicato i limiti della legalità laddove hanno garantito l'impunità dei criminali dediti alla tratta di esseri umani e facilitato il recupero da parte di quest'ultimi delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei migranti.

Non vi può esser, pertanto, dubbio nell'affermare che, con le condotte poste in essere, l'equipaggio della Iuventa ha concorso nella commissione della condotta illecita posta in essere dagli ignoti trafficanti libici rendendo sicuramente più agevole la consumazione. Non si tratta, invero, di legittime attività di soccorso in mare rese necessarie da una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei migranti ma di vere e proprie "consegne concordate" di migranti, precedute da contatti tra le parti e caratterizzate dalla presenza "passiva" di motonavi della Guardia Costiera Libica (Sentenza n. 28819 del 22/05/2014 "...il delitto di cui all'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la sua natura di reato di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento...", Sentenza n. 36125 del 13/05/2014 "...Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come

condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato...").

Di conseguenza non vi è dubbio sulla sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice contestata. L'elemento soggettivo del delitto è, infatti, un semplice dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere una qualsiasi condotta volta a favorire l'ingresso di migranti nel territorio nazionale trasgredendo le norme del Testo Unico sull'immigrazione. Una volta accertata la condotta attiva descritta e il dolo che la sorregge, la punibilità degli autori della stessa è inevitabile in punto d'arrivo.

Il personale imbarcato sulla Iuventa era pienamente consapevole di violare la normativa italiana in materia di immigrazione e di favorire l'attività dei trafficanti accordandosi con gli stessi al fine di effettuare i soccorsi anche in acque territoriali libiche o comunque in punti prestabiliti, restituendo agli stessi i barconi utilizzati per il trasporto dei migranti, occultando fotografie e filmati che avrebbero permesso l'individuazione e la cattura dei trafficanti. Gli stessi erano, inoltre, pienamente consapevoli della destinazione finale dei migranti soccorsi ed intenzionati a non collaborare in alcun modo con le autorità italiane come dimostrato dal contenuto delle conversazioni intercettate e dall'attività di indagine effettuata dagli inquirenti (vedi sul punto anche le condivisibili motivazioni indicate nella richiesta di sequestro preventivo "...Tale attività in favore dei migranti...viene perseguita ed attuata in un quadro che si disinteressa del rispetto della normativa nazionale, anche presidiata dalla norma penale violata, che regola i flussi migratori ed in un quadro che prescinde del tutto dalle attività di polizia volte a tutelare tali norme. In questa prospettiva "antagonista" si collocano gli atteggiamenti segnalati dalla P.G., come la mancata adesione alle direttive delle autorità marittime (il cartello con lo slogan "Fuck MRCC" riassume in due parole tale complesso atteggiamento) e le attività di favoreggiamento volte ad occultare o disperdere le prove che possano condurre alla individuazione degli scafisti e degli stessi trafficanti di essere umani. Tuttavia ciò avviene in una prospettiva di tutela esasperata dei migranti che accetta,

prevede e vuole anche la violazione della norma penale italiana (prospettiva che potrà, ricorrendone le condizioni, essere al più valutata quale circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62 n. 1 del Codice Penale). Il che non esclude che i membri della ONG operino anche in vista di un ritorno economico (come quello emerso dalle conversazioni intercettate che attestano un atteggiamento finalizzato anche a fornire una immagine della propria attività idoneo a sollecitare e favorire donazioni del pubblico alla stessa ONG), ma si tratta in ogni caso di una prospettiva che nulla ha in comune con quella delle organizzazioni operanti sul territorio libico. Le motivazioni agli antipodi rispetto a quelle delle organizzazioni criminali libiche, portano però paradossalmente, sul piano oggettivo del reato, a contatti ed a forme di collaborazione con i trafficanti penalmente rilevanti sul piano del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed irregolare...")

Appare doveroso sottolineare che gli appartenenti alla ONG tedesca non vanno in alcun modo considerati come affiliati ai gruppi criminali operanti in territorio libico non condividendone né metodi, né finalità. Sul punto appare sufficiente quanto indicato nella richiesta avanzata dal Pubblico Ministero in quanto pienamente condivisibile dal punto di vista logico-indiziario: "...Appare evidente - e comunque nessuna prova è stata acquisita in senso contrario - la carenza del requisito della affectio societatis, cioè della volontà di fare parte di una associazione criminale, condividendone gli scopi ed il programma criminoso. E' chiaro infatti che, rispetto all'associazione finalizzata al traffico operante sul territorio libico avente lo scopo di sfruttare la posizione di debolezza dei soggetti che aspirano a lasciare quel territorio per indurli alla dazione di cospicue somme di denaro, le attività della ONG si pongono in una posizione diametralmente opposta, nella prospettiva di agevolare l'aspirazione a lasciare il territorio africano, tutta a favore ed a tutela dei migranti ed a prescindere dalla posizione degli stessi che, nella maggioranza dei casi, sono migranti mossi da motivi economici e solo in casi numericamente più limitati possono aspirare ad una protezione internazionale...").

Le motivazioni umanitarie che hanno indotto il personale delle ONG ad agire in modo illecito non possono, comunque, costituire la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere e comunque non sono idonee a elidere la rilevanza penalistica delle condotte indicate nel capo di incolpazione.

Va, in primo luogo, sottolineato che l'equipaggio della Iuventa non si è limitato ad adempiere all'obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo o in emergenza in alto mare previsto dall'art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ("...Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual'è il porto più vicino presso cui farà scalo..."). ma ha posto in essere condotte antecedenti e successivi all'attività di soccorso che non hanno alcuna giustificazione in una situazione di pericolo per i migranti ma nella precisa volontà di permettere l'accesso in Italia del maggior numero di clandestini possibile.

Va, in punto di diritto, ricordato che il sistema penale italiano, nel disciplinare e perseguire l'orientamento delle condotte umane idonee a ledere beni-interessi tutelati, prevede le c.d. cause di giustificazione, ipotesi tassativamente individuate nel nostro codice penale in cui, pur verificandosi un fatto corrispondente ad una fattispecie incriminatrice, il reato non si configura. Una di tali ipotesi è contenuta e trova la sua disciplina nell'articolo 51 del codice penale, il quale contempla l'esclusione della punibilità quando l'adempimento di un dovere sia imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità.

In tali casi il Giudice, dopo aver riscontrato che due norme sono applicabili al medesimo fatto storico disciplinandolo in modo antitetico, dovrà risolvere in concreto il problema della c.d. convergenza di norme in conflitto, individuando quale delle due norma prevalga e sia in concreto applicabile. Esempi tipici sono quelli del soldato che uccide in guerra, del boia che esegue la condanna a morte,

e dell'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'arresto obbligatorio in flagranza).

La presenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere influisce, quindi, sull'antigiuridicità della condotta elidendola, in quanto il comportamento dell'agente, nonostante la sua equivalenza ad un modello tipico di reato, risulta lecito e doveroso. La ratio della disposizione dell'art. 51 c.p. è evidente: il reato è un fatto illecito, mentre l'azione doverosa è, al contrario, il prototipo del fatto lecito, ne risulta che i due concetti sono assolutamente inconciliabili tra loro.

La disposizione in esame non cancella l'esistenza del fatto umano (commissivo o omissivo) antigiuridico in quanto sostanzia un'offesa ad un insieme di beni tutelati da una norma incriminatrice. Al contrario, con la norma de qua il legislatore si propone di escludere la punibilità dell'autore del fatto laddove ne sussistano i presupposti.

La causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è espressione, quindi, dell'esigenza di razionalità dell'ordinamento, esigenza che verrebbe meno qualora questo legittimasse la facoltà di agire, e al tempo stesso sanzionasse penalmente l'azione. Tale principio di non contraddizione non è sufficiente però a risolvere il problema dell'identificazione dei criteri utili a dirimere il conflitto tra norma incriminatrice e norma impositiva del dovere. Essendo espressione dell'unità dell'ordinamento le cause di giustificazione si ricavano da disposizione situate in settori diversi frutto di interessi distinti e contrastanti che esigono una composizione logica e costituzionalmente orientata dalla quale risulteranno i confini del "dovere".

La regola interpretativa che deve seguire l'Autorità Giudiziaria è inevitabilmente è quella dell'applicazione della causa di giustificazione solo a condizione che si verifichino precise, verificate e rigorose condizioni (caratteri di eccezionalità e tassatività delle cause di giustificazione); è evidente che una conseguenza di tale portata (elisione della rilevanza penalistica di una condotta oggettivamente antigiuridica) non può che trovare fondamento in una rigida applicazione di un criterio ermeneutico fondato sulla piena legittimità della norma ed una assoluta corrispondenza della condotta posta in essere dall'agente al portato della norma

impositiva del dovere sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista finalistico (la condotta per esser scriminata dovrà, pertanto, essere meramente esecutiva del dovere imposto e finalizzata esclusivamente a realizzare lo scopo previsto dalla norma impositiva).

In particolare la disposizione dell'art. 51 c.p. rende lecita l'azione in astratto antigiuridica esclusivamente nel caso in cui la stessa trovi fondamento nella necessità improcrastinabile di adempiere il dovere (nel caso di specie compiere un fatto idoneo a perfezionare l'elemento materiale del reato di cui all'art. 12 D.L.g.vo 286/1998 stante la necessità non rinviabile di neutralizzare il pericolo per l'incolumità degli occupanti soccorsi in alto mare).

Ogni condotta ulteriore e non strettamente connessa a tale necessità di immediata tutela del bene giuridico tutelato dal diritto internazionale non può esser scriminata ai sensi dell'art. 51 non ponendosi come espressione dell'adempimento del dovere di prestare soccorso in mare ma come frutto di una scelta arbitraria ed antigiuridica in quanto fondata su presupposti materiali e motivazionali diversi dalla predetta esigenza di tutela.

Applicando tali principi logico-giuridici alle condotte oggetto di giudizio non vi può esser dubbio che i comportamenti posti in esseri dall'equipaggio della Iuventa nelle fasi precedenti e successivi al salvataggio non si pongono come espressione del dovere di soccorso imposto dalla Convenzione di Montego Bay ma come condotte ulteriori finalizzate a mantenere buoni rapporti con i trafficanti di esseri umani e agevolarne l'attività volta a far entrare il più migranti possibili nel territorio nazionale con conseguente inapplicabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 del codice penale.

Appare, infatti, evidente che una volta trasferiti a bordo della IUVENTA e posti in salvo i migranti, nessuna ulteriore attività operativa concordata con i trafficanti possa ritenersi giustificata dall'adempimento del dovere o da un ipotetico stato di necessità e debba esser considerata un illecita attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con conseguente responsabilità concorsuale nella commissione del delitto di cui all'art. 12 Dl.vo 286/1998.

L'obiettiva rispondenza del movente delle condotte poste in essere dall'equipaggio della IUVENTA a valori etici o sociali condivisi e riconosciuti come preminenti dalla coscienza collettiva non è, secondo l'ordinamento vigente, idonea ad elidere l'antigiuridicità delle stesse ma esclusivamente elemento atto a perfezionare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p..



Gli atti utilizzabili per la decisione dimostrano con certezza l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale tra la motonave di cui si chiede la sottoposizione a vincolo reale e le contestate violazioni in materia di immigrazione clandestina; la IUVENTA è senza dubbio corpo di reato in quanto utilizzata per la commissione del delitto rubricato e la sua disponibilità da parte della ONG tedesca è strutturalmente funzionale alla reiterazione dell'attività criminosa de qua, rientrando di conseguenza nella nozione di "cose pertinenti al reato" ai sensi per gli effetti di cui all'art. 321 c.p.p.

La motonave Iuventa è sicuramente sottoponibile a sequestro non essendo la stessa una nave da guerra né una nave di stato destinata a servizi governativi non commerciali, non ricorrendo quindi l'ipotesi di immunità prevista dall'art. 32 della Convenzione di Montego Bay.

Ciò premesso va sottolineato che, a giudizio dello scrivente, è evidente la sussistenza del periculum in mora richiesto dall'art. 321 c.p.p. per sottoporre un bene a sequestro preventivo, pericolo che appare inevitabile in quanto la perdurante ed incontrollata disponibilità della motonave da parte della ONG Jugend Rettet consentirebbe la reiterazione di analoghe condotte violative della normativa nazionale ed internazionale in tema di immigrazione clandestina, reiterazione che appare inevitabile anche e soprattutto in considerazione del fatto che la "IUVENTA" continua a navigare stabilmente in prossimità delle acque territoriali libiche nonché del comportamento fortemente oppositivo alle autorità manifestato dai rappresentanti dell'ONG e dalla connotazione ideale assai radicata che induce gli stessi a violare le leggi pur di svolgere in modo assolutamente autonomo ed arbitrario le procedure di recupero dei migranti, senza tenere in conto le raccomandazioni ed i suggerimenti dell'IMRCC e non

facendosi scrupoli di intrattenere rapporti privilegiati con i soggetti che scortano i barconi dei migranti in prossimità delle acque internazionali.

Ad aggravare il rischio di reiterazione di analoghe condotte illecite contribuiscono l'avanzare della stagione estiva in quanto, come accade da anni, il flusso di migranti provenienti dalla Libia aumenta sensibilmente in tale stagione approfittando delle favorevoli condizioni del mare e la persistente volontà dei rappresentanti delle ONG di non mettere a disposizione dell'autorità italiane le informazioni ed i supporti audio/video relativi alle operazioni di soccorso, proprio al fine di impedire agli inquirenti di identificare i soggetti coinvolti nel traffico di esseri umani, atteggiamento sintomatico di una tendenza all'autosufficienza ed alla ricerca di modalità di intervento del tutto separate da quelle orientate e gestite dagli organismi della comunità europea (atteggiamento criticato anche dai membri delle altre ONG in occasione delle conversazioni intercettate).

Tali circostanze unite al contenuto delle conversazioni intercettate a bordo della Iuventa inducono a ritenere altamente probabile una ulteriore escalation delle imprudenti ed illecite modalità di gestione delle operazioni di soccorso da parte della Jugend Retet, modalità che potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei migranti soccorsi e dei membri dell'equipaggio della IUVENTA in caso di incontri con motovedette della Guardia Costiera in acque territoriali libiche non colluse coi migranti che potrebbero concludersi con malaugurati conflitti a fuoco e che, comunque, continuerebbero ad agevolare l'attività dei sodalizi criminosi libici.

L'allarmante gravità della situazione complessiva, l'attualità delle condotte illecite e l'elevato rischio di un sempre più grave collusione tra l'equipaggio della Iuventa ed i trafficanti di esseri umani rende assolutamente non rinviabile l'attivazione di un vincolo cautelare ai sensi dell'art. 321 comma primo c.p.p., unico strumento idoneo ad impedire la prosecuzione delle condotte di illecita agevolazione dell'immigrazione clandestina poste in essere mediante l'utilizzo della motonave di proprietà della ONG tedesca (in ordine alla sequestrabilità di beni di proprietà di persone giuridiche vedi Cass. Sentenza n. 1927 del 09/12/2004: "...il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca può essere disposto anche su beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo a tali enti, in

forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui era stato sequestrato il mezzo di trasporto appartenente ad una società e utilizzato per il reato di immigrazione clandestina).

Il sequestro della motonave di proprietà della ONG Jugend Rettet deve essere, altresì, disposto ai sensi dell'art. 321 comma secondo c.p.p. in relazione all'art. 12 co. 4 ter D.Lgs. 286/98, norma che prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di introduzione clandestina. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 12 D. Lgs n. 286/98, nel prescrivere che è sempre ordinata la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati previsti dal medesimo art.12, non pone infatti alcun limite alla possibilità di addivenire a sequestro, salvo il diritto (previsto dal comma 8 del medesimo art. 12) del terzo estraneo al reato di ottenere la restituzione del veicolo, qualora dimostri di essersi in qualche modo attivato per impedire l'uso illegittimo del mezzo stesso, di non avere potuto prevederne l'illecito impiego, anche occasionale, e di non esser incorso in difetto di vigilanza (in tal senso, vedi Cass., Sez. I, sent. n. 5263 del 25.9.2000).

Ricorrono, inoltre, le condizioni previste dai trattati e dalle convenzione internazionali per l'esercizio della giurisdizione penale a bordo di una nave battente bandiera straniera; in particolare il reato ipotizzato è connotato dai requisiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 27 della Convenzione di Montego Bay in quanto le conseguenze del reato di introduzione clandestina di stranieri si estendono allo Stato italiano e disturbano il buon ordine del mare territoriale.

A giudizio dello scrivente sussistono, inoltre, i presupposti giuridici per sottoporre la motonave IUVENTA a sequestro anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; tale normativa prevede, infatti, che lo Stato Parte disponga il sequestro di beni, attrezzature ed altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati puniti con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo (cd. reato grave) di natura transnazionale e posto in essere da un

gruppo criminale organizzato (**vedi art. 2 della Convenzione** "...gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale...").

Nel caso di specie non vi è dubbio che la condotta violativa dell'art. 12 D.l.vo 286/1998 cui hanno concorso gli appartenenti all'ONG tedesca è stata ideata ed organizzata da sodalizi criminosi libici dotati delle caratteristiche indicate al predetto articolo 2, attivi in più stati mediante una serie di condotte illecita prettamente transnazionali.

Sussistono, in conclusione, tutte le condizioni per accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di emettere il decreto di sequestro preventivo della motonave Iuventa.

Va, peraltro, sottolineato che in ossequio della normativa internazionale ed, in particolare, dell'art. 27 della Convenzione di Montego Bay, il disposto sequestro preventivo potrà esser eseguito solo laddove la predetta imbarcazione venga a trovarsi nelle acque interne italiane.

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 c.p.p. e 104 D.Lgs. 271/89

#### ORDINA

il sequestro preventivo della motonave Iuventa e di quanto presente a bordo della stessa laddove detta imbarcazione si trovi in acque interne del territorio nazionale.

#### MANDA

alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero competente per l'esecuzione.

Trapani, 2 agosto 2017

Il Giudice per le indagini preliminari

TRIBUNALE DI TRAPANI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trapani, 0 2 AGO, 20